



N° 102/2007 del R.O.

**DIVIETO DI POSIZIONAMENTO DI CIOTOLE, LAMPADE, LUMINI ET SIMILIA IN TUTTE LE VIE, PIAZZE, GIARDINI ED AREE PUBBLICHE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.**

**IL SINDACO**

TENUTO CONTO delle lamentele giunte dalla cittadinanza del centro storico con le quali si evidenziava la situazione di degrado e sporcizia prodotta dai residui cerosi della combustione delle ciotole a citronella posizionate sulle vie e piazze pubbliche in occasione delle recenti manifestazioni che hanno interessato il centro storico;

SENTITO in merito il Comandante della Polizia Municipale, il quale ha evidenziato anche il potenziale rischio di infortuni a carico dei pedoni dovuto alla presenza di residui cerosi sulla superficie stradale;

TENUTO CONTO del pregio storico/architettonico del Centro Storico della Città;

RITENUTO OPPORTUNO intervenire in merito ed in via più generale, a tutela e salvaguardia della circolazione dei veicoli e dei pedoni e per prevenire il potenziale insorgere di incendi;

VISTO l'art. 1, comma 1°, del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. secondo cui «*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*»;

VISTO l'art. 14, comma 1°. lettera a), del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. secondo cui «*Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

*a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi*»;

VISTO l'art. 18 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 12/09/2005;

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

**ORDINA:**

1. è fatto divieto a chiunque di posizionare ciotole, lampade, lumini *et similia* in tutte le vie, piazze, giardini ed aree pubbliche dell'intero territorio comunale. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 90 e segg. del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

**DISPONE**

1. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
  - al S.E. il Prefetto di Pescara;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant'Angelo;
  - al Comando Polizia Municipale di Città Sant'Angelo;
2. che gli organi incaricati del servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/85 e successive modificazioni ed integrazioni, accertino il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 30 luglio 2007.

**IL SINDACO**

**PROF. GRAZIANO GABRIELE**